



COMUNE DI ROANA

Provincia di Vicenza

* * *

**REGOLAMENTO DELLE SANZIONI PER
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI
REGOLAMENTI E ORDINANZE COMUNALI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2003

INDICE SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto di Regolamento	Pag. 2
Art. 2 - Accertamento delle violazioni e fissazione delle sanzioni pecuniarie.....	Pag. 2
Art. 3 - Ordinanze per l'osservanza delle disposizioni regolamentari	Pag. 2
Art. 4 - Atti di accertamento	Pag. 2
Art. 5 - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni.....	pag. 3
Art. 6 - Pagamento in misura ridotta	Pag. 3
Art. 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	Pag. 4
Art. 8 - Ricorso alla contestazione o notificazione della violazione	Pag. 4
Art. 9 - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione	Pag. 5
Art. 10 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.....	Pag. 5
Art. 11 - Esecuzione forzata	Pag. 5
Art. 12 - Prescrizione.....	Pag. 5
Art. 13 - Abrogazioni	Pag. 5
Art. 14 - Norma di rinvio.....	Pag. 6

Art. 1

Oggetto di Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali.
2. La struttura comunale competente a dare esecuzione alle disposizioni del presente regolamento è il Comando di Polizia Municipale.

Art. 2

Accertamento delle violazioni e fissazione delle sanzioni pecuniarie

1. Le trasgressioni alle norme dei regolamenti e alle ordinanze comunali sono accertate dal personale della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, così come previsto dall'art. 7-bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. All'accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 sono cumulabili.

Art. 3

Ordinanze per l'osservanza delle disposizioni regolamentari

1. Al fine di rendere operative le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, l'Autorità comunale competente può emanare ordinanze attuative delle rispettive disposizioni regolamentari generali, ivi compresa, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 4

Atti di accertamento

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza dei regolamenti e ordinanze comunali per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 5

Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni

1. La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. La mancata contestazione immediata della violazione non è causa di invalidità dell'accertamento eseguito.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale che deve contenere i seguenti dati:
 - giorno, ora e luogo in cui si è verificata l'infrazione;
 - generalità e residenza del trasgressore;
 - indicazione degli eventuali obbligati in solido al pagamento della sanzione;
 - sommaria esposizione del fatto;
 - citazione della norma violata;
 - dichiarazioni che gli interessati, se presenti all'atto della contestazione, chiedono che vi siano inserite;
 - ragguagli circa le modalità di estinzione mediante pagamento in misura ridotta (cioè comando presso il quale può essere effettuato e numero del conto corrente postale o bancario su cui è possibile il versamento);
 - ammontare della somma da pagare;
 - autorità competente e termini per proporre ricorso;
 - altre eventuali annotazioni specifiche.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4. Alla notificazione si provvede a mezzo di messo comunale ovvero di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
5. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
6. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.

Art. 6

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio della polizia municipale oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'Amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel

verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

Art. 7

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto all'Autorità comunale competente, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
2. L'autorità comunale competente determinerà la sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi al caso concreto, tra il limite minimo ed il limite massimo fissato nell'art. 2 del presente regolamento, in rapporto alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 8

Ricorso alla contestazione o notificazione della violazione

1. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in solido, nel termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
2. Il Sindaco, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio accertatore, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, emette, entro centoottanta giorni ordinanza motivata, con la quale ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Il pagamento è effettuato secondo le modalità stabilite nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
5. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è notificata nelle forme previste dall'art. 5.
6. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese.

Art. 9

Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria competente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, così come disposto dall'art. 22 della legge 24.11.1981, n. 689.
2. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

Art. 10

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. L'Autorità comunale competente che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro quindici/49. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 11

Esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante la formazione di appositi ruoli per titoli esecutivi.

Art. 12

Prescrizione

1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dalle presenti disposizioni è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13

Abrogazioni

1. Con l'approvazione del seguente regolamento sono automaticamente abrogate tutte le disposizioni contenute nei vari regolamentari comunali che siano in contrasto e comunque incompatibili con la presente disciplina.

Art. 14
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa contenuta nel T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e nella legge 24 novembre 1981, n. 689.